

**Atto di transazione ai sensi degli artt. 205 e segg. del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al Contratto d'appalto per l'esecuzione del servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito comunitario nonché recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e comunitario di rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della Regione Campania. Lotto 15, loc. Toppa Infuocata di Fragneto Monforte (BN).  
CIG 8736579510 - CUP B19J21001470001**

L'anno duemilaventiquattro il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, presso la sede della Struttura di Missione 70.05,

**si sono costituiti**

la Regione Campania, C.F. 80011990639 di seguito denominata Regione, nella persona della Responsabile *ad interim* della Struttura di Missione 7005, Dott. Antonello Barretta, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto del D.P.G.R. n.1 del 07/01/2021 di conferma della Struttura di Missione, istituita con D.G.R. n. 418/2015 e della D.G.R. n. 807 del 29/12/2023 e D.P.G.R. n. 7 del 02/02/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Generale della citata Struttura.

Il costituito Dirigente ha reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, in atti con prot. n. PG/2024/0063732 del 05/02/2024, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale.

**e**

la società Gentile Ambiente S.p.A., nella qualità di mandataria del RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl, P.IVA n. 01356301216, con sede legale in Casoria (NA) alla via Pietro Nenni IV, trav. 10, rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale.

*di seguito congiuntamente le "Parti"*

**PREMESSO che**

- a. con Decreto Dirigenziale n. 21 del 28/06/2021 della Struttura di Missione sono stati approvati gli atti di gara e avviata una gara con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2, dello stesso decreto, per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento in ambito comunitario e/o recupero energetico in ambito nazionale o comunitario di rifiuti stoccati in balle nei lotti 13 (Acerra) e 15 (Fragneto Monforte) del Piano Stralcio operativo, approvato con la D.G.R. n. 609 del 26/11/2015 e s.m.i., da ultimo con D.G.R. n. 402 del 03/09/2019;
- b. con Decreto Dirigenziale n. 733 del 23/11/2021 della U.O.D 60.06.01 Ufficio Speciale Grandi Opere, il Lotto 15, loc. Toppa Infuocata di Fragneto Monforte (BN) afferente alla suindicata procedura di gara è stata aggiudicata al RTI F.lli Gentile s.r.l. - VIBECO s.r.l., con un ribasso pari al 1,493% e un importo netto di € 9.456.672,00 per servizi oltre € 187.446,34 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso;
- c. l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha comunicato con nota prot. n. 0045535 del 27/01/2022, che, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d. con nota n. PG/2022/0054145 del 10.02.2022 è stata comunicata l'avvenuta variazione della trasformazione societaria della società F.lli Gentile s.r.l. in Gentile Ambiente S.p.A.;
- e. in data 18/05/2022 è stato stipulato il contratto Rep. n. 14689 con il RTI appaltatore, per l'esecuzione del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento in ambito comunitario e/o recupero energetico in ambito nazionale o comunitario dei rifiuti imballati e stoccati relativi al lotto n. 15 in argomento;
- f. in data 27.05.2022, con verbale prot. PG/2022/0281756 del 30.05.2022, è stata effettuata la consegna del citato servizio da effettuarsi entro 18 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del suindicato verbale e, pertanto, entro la data del 27.11.2023;

- g. con nota n. PG/2023/0562737 del 21.11.2023 il DEC ha comunicato l'ultimazione, in data 16.11.2023, della rimozione dei quantitativi di RSB previsti in contratto (48.000 tonnellate) informando, al contempo, della presenza di un maggiore quantitativo di ca. 6.448,00 t di rifiuti giacenti sull'ultima delle quattro piazzole previste dagli atti di gara;
- h. con nota n. PG/2023/0584444 del 01.12.2023 il RUP ha espresso il proprio parere di ammissibilità in ordine alla necessità di procedere ad una variante del contratto d'appalto rep. n. 14689 del 18 maggio 2022, approvata con decreto dirigenziale n. 1 del 03.01.2024;

**PREMESSO, altresì, che**

- a. con nota n. PG/2023/046783002 del 03/10/2023, la UOD 02 ha manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di rinnovo per la rimozione delle ulteriori tonnellate - stimate in 18.483 - di rifiuti insistenti sulla piazzola A del medesimo sito di stoccaggio, ai sensi di quanto disciplinato all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, restando subordinata la formalizzazione dell'affidamento ai necessari approfondimenti tecnici sul corpo rifiuti;
- b. esperite tali verifiche, con verbale prot. n. PG/2024/0024690 del 16/01/2024 si è proceduto alla consegna anticipata delle suindicate attività ai sensi dell'art. 32, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**CONSIDERATO che**

- a. nel corso dell'esecuzione del servizio, il RTI ha sottoscritto con riserva gli atti contabili afferenti gli stati di avanzamento del servizio (n. 7 SAS a tutto il 07.11.2023) e da ultimo esplicitata con nota n. PG/2023/0563244 del 22/11/2023;
- b. in particolare, la riserva attiene ai seguenti aspetti:

***Corresponsione di un equo compenso atto a ripristinare l'equilibrio economico del Contratto perturbato dall'imprevedibile ed imprevisto incremento (speculativo) del costo delle principali componenti economiche che concorrono alla formazione della struttura dei costi del servizio.***

Il R.T.I. ha prodotto una dettagliata analisi dell'offerta formulata in sede di gara, con cui ha posto in evidenza la piena congruità tecnico-economica della medesima in quanto supportata da riferimenti di mercato perfettamente attinenti al servizio in fase di valutazione e pienamente riscontrabili nell'ambito di servizi analoghi già in esecuzione nello stesso periodo e dallo stesso operatore economico.

L'Impresa ha affermato, dunque, che ove le condizioni di mercato riscontrate nell'estate dell'anno 2021 si fossero mantenute pressoché invariate fino all'anno 2022, alla data di avvio del servizio di rimozione dei rifiuti del Lotto 15, il Contratto in premessa avrebbe mantenuto pienamente il proprio equilibrio economico rendendo in tal modo il servizio affidato perfettamente eseguibile.

Il RTI ha altresì esposto una contestualizzazione inflativa della propria offerta economica, sulla base delle "Modalità operative per l'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto" - allegato 1 al Decreto Dirigenziale n. 8 del 30.03.2022 della UOD 70.05.02 - ponendo in evidenza lo scostamento incrementale dei costi tra il mese di aprile 2021, mese in cui è stato delineato il progetto posto alla base di gara, ed il 9 agosto 2021, data in cui è stata formulata l'offerta, e rilevando valori di circa il 5% e dunque ampiamente assorbibile dall'alea in capo all'appaltatore nella definizione della propria offerta. Successivamente alla presentazione dell'offerta, al trascorrere del tempo, è emerso un anomalo, imprevisto ed imprevedibile, fenomeno inflattivo che, calibrato sulle componenti tariffarie in argomento, secondo gli indici di riferimento dell'istituto di statistica denota un incremento superiore al 30% circa, per un costo aggiuntivo di 57,295 €/ton.

Parimenti, nella medesima relazione di esplicitazione delle riserve, l'operatore economico ha allegato i documenti fiscali dai quali emerge l'inconfutabile andamento speculativo del mercato che ha generato un aumento di costo delle componenti che concorrono alla formazione della struttura dei costi del servizio avvenuto tra l'aggiudicazione e la data di effettivo inizio con particolare riferimento ai noli marittimi, al carburante ed al trasporto intermodale. Dai documenti fiscali allegati alla relazione emerge un incremento dei costi del servizio di 41,420 €/ton al quale, applicando le spese generali e l'utile di impresa, si ottiene un incremento del prezzo di € 52,396 €/ton pari al 26,60% del prezzo di aggiudicazione.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra il RTI ha chiesto il riconoscimento di un equo compenso stabilito nella misura di 57,295 €/ton sull'intero quantitativo di rifiuti (rimosso e di futura rimozione) a cui applicare la decurtazione del 10% del prezzo contrattuale ai sensi dell'art. 1664 C.C., per un importo netto di 37,593 €/ton, al fine di evitare l'adozione di misure giuridiche volte alla risoluzione del contratto per imprevista ed imprevedibile sopravvenuta eccessiva onerosità;

- c. sulla scorta delle relazioni riservate del DEC, e in conformità alle stesse, il RUP con nota n. PG/2023/0488909 del 12.10.2023, nell'ambito delle proprie valutazioni istruttorie riferite alle riserve iscritte fino allo Stato di Avanzamento del Servizio n. 5, si è così espresso in merito alla fondatezza delle richieste in argomento:

*(...) l'importo delle riserve appostate dall'operatore economico sul SAS n. 5 sono pari al 18,45% dell'importo contrattuale ovvero superiori al massimo definito all'art. 205 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e all'art. 20 del CSA di gara per la risoluzione tramite accordo bonario, quindi, l'eventuale definizione stragiudiziale della controversia potrebbe essere risolta unicamente mediante atto di transazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 50/2016 nel rispetto del codice civile una volta acquisito il necessario parere da parte dell'avvocatura regionale sulla proposta di transazione. È da escludere, a parere dello scrivente e come confermato dall'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale nel parere prot. PG/2023/53842 del 01/02/2023 relativo al lotto 13 della stessa procedura di gara, l'approvazione di una variante per revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016, in quanto, tale ipotesi è disciplinata all'art. 24 del CSA unicamente nel caso in cui l'esecuzione del servizio si protragga oltre il termine contrattuale dei 18 mesi decorrenti dal verbale di consegna delle attività ne appare possibile ricondurre l'ipotesi di modifica contrattuale tra le altre disciplinate dal richiamato art. 106.*

*Al fine di definire gli importi da corrispondere quale equo compenso per ristabilire l'equilibrio contrattuale tramite atto transattivo, a parere dello scrivente RUP e come ribadito anche dal DEC nella relazione riservata, la metodologia proposta dall'operatore economico di applicazione del Decreto Dirigenziale n. 8 del 30.03.2022 della UOD 70.05.02 non è condivisibile sia perché non permette l'accertamento di un equo compenso determinato e fisso in modo da poter essere*

*dedotto in una proposta transattiva sia perché il richiamato decreto fa riferimento ad una procedura di gara diversa da quella oggetto della presente relazione. Sotto tale profilo si ritiene opportuno quantificare il menzionato equo compenso a partire dei costi diretti e documentati dall'appaltatore nelle relazioni di esplicitazione delle riserve incrementandoli di spese generali e utile di impresa a cui applicare la decurtazione del 10% del prezzo contrattuale come disciplinato dall'art. 1664 del c.c. In tal modo, arrotondando per difetto, si arriverebbe a determinare un equo compenso pari a 32,00 €/tonnellata(.);*

#### **DATO ATTO che**

- a. nell'ambito di analoghe valutazioni condotte in relazione al lotto 13 della medesima procedura, con nota PG/2023/53842 del 01/02/2023 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale si è espresso favorevolmente in ordine alla necessità di addivenire ad una transazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 50/2016, per il riconoscimento di un indennizzo al fine di ripristinare l'equilibrio economico contrattuale;
- b. in tale parere il menzionato Ufficio Speciale si è così espresso:
- "(...)Pur nel rispetto del principio di immutabilità dell'oggetto contrattuale, è da ritenersi acclarata la sussistenza di condizioni straordinarie e imprevedibili che stanno incidendo in maniera determinante sull'equilibrio economico dei contratti pubblici, al punto da poter compromettere la realizzazione delle attività affidate. Tuttavia, anche in assenza di uno specifico obbligo contrattuale, il riportare i contratti in condizioni normali - compatibili con il mutato quadro economico finanziario - risponde all'interesse di entrambe le parti anche al fine di scongiurare un'azione giudiziaria risolutiva del contratto per il riconoscimento di una imprevista e imprevedibile sopravvenuta eccessiva onerosità. Per tutto quanto sopra esposto, si è del parere di addivenire ad una transazione ai sensi dell'art. 208 del codice degli appalti."*
- c. ai sensi dell'art. 208 comma 2 del d.lgs. 50/2016, con nota prot. n. 616478 del 21.12.2023 è stato richiesto all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale il parere sullo schema di atto transattivo, sottoscritto per accettazione dal RTI appaltatore in data 21.12.2023;
- d. tale parere è stato reso con nota PG/2024/40853 del 24.01.2024 senza la necessità di formulare alcun rilievo in ordine alla bozza sottoposta;

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

tra le parti come sopra costituite, con il presente atto intendono espressamente definire in via transattiva le richieste formulate dal R.T.I. ai sensi dell'art. 206 co.1 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del precedente art. 205 in quanto applicabile alla presente fattispecie negoziale;

### **Art. 1**

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2**

Costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto la relazione del RUP per riserve iscritte a tutto lo Stato di Avanzamento n. 5, acquisita agli atti con PG/2023/0488909 del 12.10.2023. Ai fini della registrazione del presente atto, le parti dichiarano di voler omettere la presentazione di tutti gli allegati.

### **Art. 3**

La Struttura di Missione e la società Gentile Ambiente S.p.A., nella qualità di mandataria del RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl, per le motivazioni riportate in premessa, in via transattiva al fine di evitare l'insorgere di un possibile contenzioso con il presente atto stabiliscono quanto segue:

- 3.1 La Struttura di Missione riconosce alla società Gentile Ambiente S.p.A., nella qualità di mandataria del RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl, in riferimento al contratto sottoscritto in data 18/05/2022 è stato stipulato il contratto Rep. n. 14689, il corrispettivo unitario aggiuntivo, comprensivo di spese generali e utile d'impresa, di € 29,00 (euro ventinove/00) oltre IVA in misura di legge, per tonnellata di rifiuto oggetto di rimozione, a saldo e stralcio di tutte le riserve formulate alla data della sottoscrizione del presente atto, ancorché solo indicate e non ancora quantificate, o che potrebbero essere esplicitate fino all'emissione del certificato di conformità del servizio.
- 3.2 Il corrispettivo unitario di cui al precedente punto 3.1 è da intendersi in aggiunta al corrispettivo unitario contrattuale di 197,140 €/ton, oltre IVA in misura di legge, che pertanto viene adeguato a complessivi 226,014€/ton oltre IVA in misura di legge, comprensivo di spese generali e utile d'impresa.
- 3.3 Il corrispettivo unitario di cui al precedente punto 3.2 sarà applicato all'intero quantitativo di rifiuti effettivamente rimosso alla data di sottoscrizione del presente atto e di futura rimozione sino al completamento dell'intero servizio appaltato, ivi compreso ai servizi affidati in esecuzione della facoltà di proroga di cui all'art. 5 del CSA inerente la rimozione dei rifiuti stoccati sulla piazzola A del sito in argomento, nonché di quelli riferiti alla perizia di variante approvata con decreto dirigenziale n. 1 del 03.01.2024.
- 3.4 Successivamente alla sottoscrizione del presente atto, evasi gli adempimenti in capo all'Appaltatore in termini di registrazione del medesimo, la Stazione Appaltante provvederà alla emissione di un certificato di pagamento di importo pari al corrispettivo unitario di cui al precedente punto 3.2 applicato alla quantità di rifiuti già rimossa e contabilizzata.
- 3.5 Per le quantità di rifiuti oggetto di rimozione e contabilizzate in data successiva a quella di sottoscrizione del presente atto, il corrispettivo unitario di cui al precedente punto 3.1 sarà applicato in occasione di ciascun stato di avanzamento del servizio, in aggiunta a quello contrattuale, al fine di corrispondere all'appaltatore l'intero corrispettivo adeguato di cui al precedente punto 3.2.
- 3.6 Il RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl accetta il corrispettivo aggiuntivo unitario di 29,00 €/ton e dichiara inoltre esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sugli atti contabili con le riserve richiamate in premessa.

### **Art. 4**

Con il presente atto il RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl rinuncia ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, per fatti sia già esplicitati o che potrebbero essere esplicitati fino all'emissione del certificato di conformità del servizio, considerando soddisfatte le proprie richieste e concluse tutte le pendenze con la Struttura di Missione. È inclusa la rinuncia ad eventuali riserve relative a fatti e

circostanze che potessero essere contraddistinte da oggettiva continuità. Nulla è dovuto quindi dalla Struttura di Missione oltre quanto definito da corrispondere in base al presente atto, per quanto previsto a questo articolo. Il medesimo RTI dichiara che non formulerà riserve e non accamperà ulteriori pretese al momento della sottoscrizione del certificato di conformità del servizio.

#### **Art. 5**

La Struttura di Missione provvederà al pagamento dei corrispettivi convenuti nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e, comunque, previa acquisizione delle relative fatture e delle verifiche di legge.

#### **Art. 6**

Per quanto non disciplinato dal presente atto, sono pienamente valide ed efficaci tra le Parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto di cui in premessa.

#### **Art. 7**

Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, a registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e al pagamento dell'imposta di bollo, sul presente originale e su tre copie conformi dello stesso, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta di registro e l'imposta di bollo, nonché ogni altro onere conseguente alla stipula del presente atto, sono a cura e carico del RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl.

Il RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl dovrà far pervenire alla Struttura di Missione l'attestazione di avvenuta registrazione dell'atto entro 20 giorni dalla sottoscrizione dello stesso; in caso contrario la Struttura di Missione provvederà a pagare direttamente tale imposta rivalendosi poi sul RTI trattenendo dalla rata di saldo sia il relativo importo che quello di eventuali interessi e sanzioni.

#### **Art. 8**

In caso di controversie sul presente atto di transazione è competente esclusivamente il Foro di Napoli con esclusione di qualsiasi altro Foro. Il presente atto, redatto in un unico originale, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti intervenute.

**Per il RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl**

---

**Per la Regione Campania**

---

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. Le parti approvano espressamente l'art. 7 del presente atto non avente carattere vessatorio

**Per il RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl**

---

**Per la Regione Campania**